DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2014, N. 170

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38 "RIORDINO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

Art. 1
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

"3. I beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.".

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.".

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: "dalla Regione" sono soppresse.

Art. 2
(Norme transitorie e finali)

1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all'articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Rosalba Ortenzi)